

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE REGIONI ORDINARIE

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

Sentenza N. 163 del 27 giugno 2012

Materia: Ordinamento delle comunicazioni

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione

Ricorrenti: Regione Liguria

Oggetto: Decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111:

- art. 30, comma 1 “Il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, **predispone un progetto strategico** nel quale, sulla base del principio di **sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico-privato**, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l’ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti”
- art. 30, comma 3, con un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottati i **“provvedimenti necessari per l’attuazione** delle disposizioni dei commi precedenti”

Esito: Dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei due commi impugnati.

La Regione Liguria ha impugnato le due norme sopra citate, con le quali viene disciplinata l’adozione di un progetto strategico per individuare la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga e la loro conseguente attuazione, ritenendo che la disciplina inciderebbe sulle materie “ordinamento delle comunicazioni” e “governo del territorio” attribuite alla potestà legislativa regionale concorrente (art.117, terzo comma) e che non sussisterebbero, nel caso specifico, ragioni per l’attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato della disciplina della materia, in considerazione che il risultato del progetto viene condizionato dalla partecipazione aleatoria del capitale privato e ritenendo, inoltre, che dall’attuazione del medesimo progetto viene ingiustificatamente esclusa la Regione.

Per la ricorrente, le norme impuginate ledono anche l’art. 118, primo comma Cost. e il principio di leale collaborazione, non essendo previsto che l’adozione del progetto strategico avvenga d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, né che la realizzazione del medesimo sul territorio avvenga concordemente con la Regione interessata.

La Corte ha rilevato il collegamento dell’obiettivo della disciplina impugnata con quello dell’Agenda digitale europea per una maggiore diffusione su tutto il territorio nazionale degli impianti di comunicazione elettronica a banda larga ed ha richiamato, a sostegno della coerenza dell’intervento normativo statale, le “Linee guida per i piani territoriali per la banda larga” (approvate dalla Conferenza unificata il 20 settembre 2007 con l’auspicio dell’adozione, in materia, di piani organici e completi in collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali) e la legge 69/2009 (che aveva affidato al Governo il compito di definire un programma di predisposizioni dei suddetti interventi). In quest’ottica, l’impugnata

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

disciplina, posta dall'art. 30, commi 1 e 3, del d.l. 98/2011, ribadisce quanto già dettato dal legislatore statale, in armonia con gli obiettivi comunitari, con la legge 69/2009.

Per la Corte, le norme impugnate in materia di ordinamento delle comunicazioni, pur essendo dettagliate ed anche auto applicative non vengono a ledere la competenza legislativa regionale, sussistendo i presupposti per l'attrazione in sussidiarietà ai sensi dell'art. 118 Cost., essendo le misure ivi previste proporzionali, per la loro natura attuative delle indicazioni comunitarie e per la stessa natura strategica del progetto, e pertinenti, in considerazione del fatto che la realizzazione del progetto strategico non è demandato né totalmente, né prevalentemente alla disponibilità di capitale privato, mentre il previsto ricorso alla sussidiarietà orizzontale e al partenariato pubblico-privato riveste carattere attuativo delle indicazioni comunitarie.

Sulla base della necessità di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni per il raggiungimento del medesimo obiettivo su tutto il territorio nazionale, è stata, pertanto, ritenuta coerente l'attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato della disciplina sull'adozione del progetto strategico nel campo delle telecomunicazioni, tuttavia, per rispettare il principio di leale collaborazione, la Corte ha ritenuto che la legge preveda il coinvolgimento delle Regioni interessate in modo da garantire il contemperamento delle "ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni.

Per questi motivi la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina impugnata nella parte in cui i due commi non prevedono, rispettivamente, che la **predisposizione del progetto strategico avvenga d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni** e che la sua realizzazione concreta sul territorio della singola Regione avvenga **sulla base di un progetto concordato con la Regione interessata**.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

Sentenza N. 164 del 27 giugno 2012

Materia: Semplificazione amministrativa - Livello essenziale delle prestazioni

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 3, 9, 97, 114, 117 e 118 della Costituzione

Ricorrenti: Regioni Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia

Oggetto: Decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.122:

- art. 49, comma 4-bis, che, sostituisce il testo dell'art. 19 della Legge 241/90, introducendo la Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA
- art. 49, comma 4-ter, che sostituisce, direttamente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la SCIA alla dichiarazione di inizio attività (DIA)

Decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106:

- art.5, comma 1, lettera b), che prevede l'applicabilità della SCIA alla materia edilizia
- art.5, comma 2, lettere b) e c), che introduce il termine di 30 giorni per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della SCIA in materia edilizia.

Esito: Dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

In premessa si riassume sinteticamente la normativa impugnata: L'art. 49, comma 4-bis, del decreto legge 78/2010, sostituisce il testo dell'art.19 della legge 241/1990, in base al quale i cittadini possono iniziare determinate attività con una semplice segnalazione all'amministrazione competente (SCIA); l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti, nel termine di 60 giorni dalla segnalazione (rectius dal suo ricevimento), 30 giorni nel caso di SCIA in materia edilizia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi, salva la possibilità di conformarsi lasciata all'interessato. L'art. 49, comma 4-ter, sostituisce, direttamente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'espressione "segnalazione certificato di inizio attività" SCIA alla "dichiarazione di inizio attività" (DIA), recata da ogni normativa statale e regionale, giustificando l'intervento statale sulla base della qualificazione della materia come attinente alla tutela della concorrenza e al livello essenziale delle prestazioni concernente i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, Costituzione, rispettivamente lettere *e*) e *m*). Successivamente, l'art. 5 del decreto-legge 70/2011, prevede al comma 1, lettera b) l'applicabilità della SCIA alla materia edilizia; al comma 2, lettere *b*) e *c*), introduce il termine di 30 giorni per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della SCIA in materia edilizia.

L'istituto della SCIA, come quello della DIA che l'ha preceduta, ha per scopo la semplificazione delle procedure amministrative per facilitare gli adempimenti gravanti

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

sui cittadini, declinando il principio di semplificazione, di derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123CE sui servizi nel mercato interno, recepita con d.lgs. 59/2010), assunto a rango di principio fondamentale dell'azione amministrativa (sentenze n.282/2009 e 336/2005).

Le Regioni ricorrenti, pur con differenze tra loro, hanno ritenuto illegittimo l'intervento normativo, lamentando che la facilitazione consentita al cittadino nell'intraprendere determinate attività non fosse bilanciata da un'altrettanto agevole possibilità di controllo da parte dell'Amministrazione competente per impedire determinati abusi, con violazione, pertanto, del principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, Cost.) e del buon andamento dell'attività amministrativa (art.97).

Le ricorrenti hanno anche eccepito la non rilevanza della qualificazione legislativa - di tutela della concorrenza e delle prestazioni essenziali - attribuita alle norme come titolo per intervenire su ambiti altrimenti rientranti nella competenza regionale concorrente e residuale, ritenendo, pertanto, che la disciplina violi l'art. 117, commi terzo e quarto, Cost.

I ricorsi tendono a distinguere gli effetti dell'intervento normativo, ritenuto dalle Regioni illegittimo, distinguendo gli ambiti non edilizi da quelli edilizi.

Nel primo caso, in riferimento ad ambiti non edilizi, viene sostenuta la violazione della competenza regionale residuale (art. 117, comma quarto Cost.) con particolare riferimento al commercio, artigianato, turismo e attività produttive, nonché i poteri di controllo delle amministrazioni locali rimessi dall'art. 114, secondo comma, Cost., all'autonomia degli enti locali e le funzioni amministrative dei Comuni ex art.118, primo comma.

Nel secondo caso, in riferimenti ad ambiti edilizi, la sostituzione della SCIA alla DIA, modificando la previgente normativa statale e regionale, con l'abbreviazione a 30 giorni del termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti, costituirebbe per le ricorrenti una disciplina statale di dettaglio in materia del territorio con conseguente violazione dell'art. 117, comma terzo Cost. In questo secondo caso, quello della disciplina della SCIA in ambito edilizio, viene anche a sottolinearsi, da parte delle Regioni, la maggiore gravità dell'eventuale abuso, in considerazione della maggiore difficoltà, in campo edilizio, a rimuovere gli effetti di un'attività già iniziata.

La Corte, riaffermando la propria giurisprudenza (sentenze nn. 207/2010, 1/2008, 169/2007,447/2006), non ha conferito rilievo alla qualificazione operata dal legislatore delle norme impugnate come attinenti alla tutela della concorrenza e alle prestazioni essenziali, ma identificando l'interesse tutelato (riferendosi all'oggetto, alla disciplina ed alla ratio sottesa), ha ritenuto che le stesse norme siano dirette eventualmente, ma non principalmente alla tutela della concorrenza e siano invece, in primis espressione del principio fondamentale di semplificazione amministrativa, ma anche finalizzate alla tutela del livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'art.117, secondo comma lettera m), Cost., tra le quali prestazioni è anche da considerare l'azione amministrativa. In quest'ottica di tutela di un trattamento adeguato e uniforme su tutto il territorio nazionale del diritto dei cittadini di fronte all'azione amministrativa viene giustificato l'intervento del legislatore statale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

La supposta violazione del principio di leale collaborazione, viene ritenuto assorbita dalle precedenti considerazioni, ma soprattutto viene rilevato che tale principio non è attinente all'attività legislativa (sentenze nn. 371 e 222 del 2008, n.401/2007).

Per questi motivi, la Corte ritiene legittime le norme statali impugnate.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

Sentenza N. 176 del 6 luglio 2012

Materia: Coordinamento della finanza pubblica ed autonomia finanziaria regionale

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 119, terzo e quinto comma della Costituzione

Ricorrenti: Regioni Toscana, Veneto, Sardegna

Oggetto: Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modif., dalla legge 14 settembre 2011, n.148:

- art. 5-*bis*, comma 1, ai sensi del quale, per lo sviluppo delle regioni dell’obiettivo convergenza e realizzazione del piano sud, è stabilito che la spesa di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle cinque regioni inserite nell’obiettivo convergenza, in riferimento ai cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e alle risorse per lo sviluppo e la coesione, possa eccedere i limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno.
- art. 5-*bis*, comma 2, ai sensi del quale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e d’Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome, ogni anno vengono stabiliti i limiti finanziari per l’attuazione del comma 1, le modalità di attribuzioni allo Stato e alle regioni dei maggiori oneri, garantendo l’invarianza finanziaria ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle questioni sollevate.

Le ricorrenti hanno sostanzialmente lamentato - in riferimento alle spese indicate nella normativa impugnata - che la possibilità concessa alle regioni inserite nell’obiettivo convergenza di eccedere i limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno, con la garanzia dell’invarianza finanziaria ai fini del rispetto del patto stesso, venga a determinare maggiori oneri sulle rimanenti regioni, con conseguente violazione dell’autonomia finanziaria di cui all’art.119, Cost.

Non essendo stata precisata dalle ricorrenti la sfera di competenza regionale violata ai sensi del riparto effettuato dall’art.117 Cost., ed avendo la Corte, in precedenza (sentenza 216 del 2008), già negata l’astratta idoneità della disciplina in contestazione ad influire sull’autonomia finanziaria delle regioni, la Corte ha preliminarmente accertato la legittimazione a ricorrere, verificando la sussistenza dell’interesse concreto ed attuale ad agire ed individuandolo nelle conseguenze applicative della norma impugnata “che comportano sia **la conservazione cautelativa**, in attesa dell’emanazione dell’annuale decreto ministeriale (di determinazione delle modalità attuative), **della provvista finanziaria** a carico delle regioni contribuenti, sia **la sottrazione delle somme compensative**, una volta entrato a regime il decreto stesso”.

Entrando nel merito della questione, ed in riferimento al disposto del primo comma dell’art.5-*bis*, la Corte ha ritenuto effettiva la lesione lamentata, ritenendola confermata

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

dalla clausola di invarianza dei tetti di spesa per il rispetto del patto di stabilità interno e dalla considerazione “ che tale clausola può essere rispettata solamente se si ridistribuiscono tali maggiori oneri tra lo Stato e le restanti regioni”. In riferimento al disposto del secondo comma dell’art.5-*bis*, la Corte ha ritenuto effettiva la lesione sia nel caso di adozione del decreto attuativo, sia in caso di non adozione dello stesso.

In caso di adozione del decreto attuativo (e sebbene sia prevista l’intesa con la Conferenza unificata), quale che possa essere la sua articolazione, **dovrebbe comunque prevedere una proposta di ripartizione di maggiori oneri a carico dello Stato e delle altre regioni** e la Conferenza sarebbe comunque chiamata dallo Stato a raggiungere l’accordo su tale schema di decreto.

In caso di mancata adozione del decreto attuativo si verificherebbe parimenti la lesione lamentata, in considerazione che l’art.17 della legge 196/2009, ribadendo il principio di equilibrio di bilancio espresso dall’art. 81 Cost., prevede, in relazione ai nuovi o maggiori oneri finanziari del tipo di quelli indotti dall’impugnato art.5-*bis*, che lo Stato deve adottare **provvedimenti di immediata salvaguardia**. “Nel caso di specie essi non possono che **coincidere con la conseguente riduzione delle autorizzazioni di spesa afferenti alle ordinarie relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, interessate passivamente al meccanismo solidale**. Infatti, la clausola di salvaguardia viene definita dal legislatore come effettiva e automatica, comportando, conseguentemente, il cautelare accantonamento delle risorse non appena entrata in vigore la norma che dispone le maggiori spese.

La Corte ha anche ribadito che la mancata adozione del citato decreto non determina una sopravvenuta carenza di interesse all’impugnativa da parte della Regione ricorrente, perché in assenza di abrogazione delle norme impuginate, permane l’autorizzazione in capo allo Stato ad attivare le prerogative previste dalla norma della quale le Regioni lamentano l’invasione delle loro attribuzioni.

Preso atto che il meccanismo di cui all’art.5-*bis* è stato esteso a tutte le Regioni dall’art. 32, comma 4, lettera n), della sopravvenuta legge 183/2011, con il conseguente incremento degli oneri a carico delle Regioni chiamate in solidarietà; ed in considerazione della connessione funzionale tra le norme impuginate e quella sopravvenuta, la Corte ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale consequenziale di quest’ultima, ai sensi dell’art. 27 della legge 87/1953.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

Sentenza N. 198 del 20 luglio 2012

Materia: Coordinamento della finanza pubblica ed autonomia statutaria delle regioni

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 3,70,77,97, 100, 103, 114, 117, 119, 121, 122, 123 della Costituzione, del principio di leale collaborazione e della normativa di rango costituzionale relativa alle Regioni ad autonomia speciale

Ricorrenti: Regioni Lazio, Basilicata, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Campania Lombardia, Calabria, Regioni autonome Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Sardegna e Province Autonome Trento e Bolzano.

Oggetto: Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modif., dalla legge 14 settembre 2011, n.148:

- art. 14, commi 1 e 2

Legge 12 novembre 2011, n.183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012):

- art. 30, comma 5

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, in quanto, per le Regioni e le Province ad autonomia speciale, l’adeguamento ivi previsto richiede modifiche costituzionali, prodotte da fonte costituzionale e non dal decreto-legge.

Si riassume in premessa il contenuto delle norme, in oggetto indicate, impugnate da numerose Regioni.

Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, ai fini della collocazione nella classe più virtuosa di enti territoriali (di cui all’art. 20, comma 3, del d.l. 98/2011), l’art. 14, comma 1, del d.l. 138/2011, prevede che le Regioni adeguino i propri ordinamenti, assicurando:

- una determinata proporzione tra il numero dei consiglieri ed il numero di abitanti nella regione;
- una determinata proporzione tra il numero degli assessori ed il numero dei consiglieri;
- la riduzione degli emolumenti dei consiglieri entro il limite dell’indennità massima spettante ai parlamentari;
- il trattamento economico dei consiglieri commisurato alla partecipazione ai lavori del Consiglio;
- l’istituzione dal 1 gennaio 2012 di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulle Regioni che opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
- passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

L’art. 14, comma 2, prevede che l’adeguamento di cui al comma 1 costituisca condizione per l’applicazione alle Regioni e alle Province ad autonomia speciale delle misure premiali e sanzionatorie previste dalla normativa vigente (art. 27 della legge 42/2009).

Successivamente, l’art. 30, comma 5, della legge 183/2011, modificando l’art.14, comma 1, ha eliminato le parole che riferiscono l’ivi previsto adeguamento degli ordinamenti regionali ai fini della collocazione delle regioni nella classe più virtuosa di enti territoriali

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

di cui all'articolo 20, comma 3, del d.l. 98/2011. Conseguentemente a tale modifica, l'adeguamento delle Regioni al parametro indicato all'art. 14, comma 1 del d.l. 138/2011 non essendo più condizione per l'applicazione delle misure premiali, si impone direttamente e senza condizioni alle Regioni.

La modifica legislativa introdotta dall'art.30, comma 5, della legge 183/2011, sopra richiamata, non è stata ritenuta dalla Corte soddisfacente delle richieste delle Regioni, che non ha accolto l'eccezione sollevata dall'avvocatura dello Stato di sopravvenuta carenza di interesse e non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, trasferendo, invece, il ricorso della Regione Veneto verso l'art. 30, comma 5, della legge 183/2011, al modificato art.14, comma 1, del d.l. 138/2011.

In via preliminare, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle censure relative:

- agli artt. 3 e 97 Cost., **per difetto di interesse**, perché nessuna Regione ha attualmente un numero di consiglieri inferiore a quello previsto dall'art. 14, comma 1 e, pertanto, l'ivi previsto divieto di aumento del numero attuale non pregiudicherebbe l'interesse di alcuna Regione e conseguentemente non verrebbe a concretizzare una violazione del principio di razionalità ed uguaglianza;
- agli artt. 70 e 77 Cost., in quanto la lamentata assenza del requisito di **necessità ed urgenza**, fondamento del potere di decretazione d'urgenza e della non assegnazione della materia alla ordinaria attività delle camere, **non può essere eccepita dalle Regioni, in un ricorso in via principale, se non ridondi in una compressione delle competenze regionali:** compressione che nella fattispecie non viene spiegata dalle ricorrenti;
- all'art. 114 Cost., per **inconferenza del parametro invocato**, in relazione alla lagnanza, secondo la quale lo Stato avrebbe voluto, con le norme impugnate, ripristinare la sua centralità rispetto agli altri enti territoriali, pur nella vigente equiordinazione degli stessi;
- al principio di leale collaborazione non essendo fornita alcuna motivazione di tale violazione;
- agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 dello Statuto del Trentino-Alto Adige e art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, non essendo tali parametri richiamati nella delibera degli enti regionali e provinciali competenti ed essendo necessario, invece, per salvaguardare la volontà dell'organo legittimato al ricorso, che vi sia corrispondenza tra contenuto di tale delibere ed oggetto del ricorso.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la questione relativa all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n.138/2011, in base al quale l'adeguamento di cui al comma 1 costituisce condizione per l'applicazione alle Regioni e alle Province ad autonomia speciale delle misure premiali e sanzionatorie previste dalla normativa vigente (art. 27 della legge 42/2009).

Al riguardo, sono stati accolti i rilievi delle ricorrenti (che lamentavano la violazione delle disposizioni dei rispettivi Statuti relative alla forma di governo della Regione e delle Province autonome, alla modalità di elezione dei consiglieri e degli assessori regionali e provinciali, al numero e all'indennità dei consiglieri), e la Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma impugnata, riconoscendo che la disciplina relativa agli organi delle Regioni a Statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi Statuti, adottati con legge costituzionale e garantiti nella loro autonomia secondo il disposto dell'art. 116 cost.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

In riferimento, pertanto, alle Regioni ed alle Province ad autonomia speciale, la previsione di adeguamento ai parametri di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 138/2011, richiedendo modifiche di rango costituzionale, non poteva essere contenuta in una fonte normativa di rango inferiore a quello costituzionale, quale è il decreto legge

Relativamente, invece, alle censure mosse all'art. 14, comma 1, del d.l.138/2011, la Corte le ha distinte in tre tipologie.

Nella prima tipologia rientrano le censure rivolte dalle Regioni all'intero comma 1 (previsione di un numero massimo di consiglieri e assessori regionali, della riduzione degli emolumenti e dell'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti), che si riassumono nelle presunte violazioni:

dell'art.117, terzo comma, perché detterebbe una disciplina di dettaglio in materia concorrente,

dell'art.117 quarto comma perché invaderebbe l'ambito riservato alla potestà legislativa regionale residuale,

dell'art.119, perché stabilirebbe le modalità con le quali le Regioni devono raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati nel patto di stabilità,

dell'art.123, perché lederebbe l'autonomia statutaria delle regioni,

dell'art.122 perché il legislatore statale travalicherebbe le sue competenze - confinate alla determinazione della durata degli organi elettivi, dei principi fondamentali relativi al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, dei componenti delle giunta e dei Consiglieri - disciplinando in ambiti ulteriori.

Le censure sopra richiamate sono state respinte dalla Corte che ha, invece, ritenuto le disposizioni impugnate, finalizzate alla riduzione dei costi degli apparati istituzionali, introduttive di precetti di portata generale per il contenimento della spesa, che lasciano, tuttavia, alle Regioni un autonomo margine di scelta.

Vagliando la costituzionalità della normativa impugnata, la Corte **individua dapprima l'afferenza della materia** in esame alla struttura organizzativa regionale, regolata dall'art. 121(che enumera gli organi regionali) e dall'art. 123(che demanda agli statuti la determinazione della forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento), **successivamente evidenzia sia la norma costituzionale che dispone l'armonia** degli statuti regionali con la Costituzione (art.123), sia le norme applicabili al rapporto elettori-eletti (artt.48 e 51), espressione e declinazione del principio di uguaglianza, in base al quale tutti i cittadini hanno diritto di essere egualmente rappresentati, attraverso lo strumento della rappresentanza diretta (rapporto tra abitanti e consiglieri), e della rappresentanza indiretta (rapporto tra abitanti elettori ed assessori nominati), **concludendo, infine**, che le disposizioni censurate non violano gli artt. 117,122 e 123 Cost., "in quanto, nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati".

Nella seconda tipologia di censure, mosse dalle Regioni al comma 1, rientrano, ad avviso della Corte, quelle avanzate dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, che lamentano la difficoltà di effettuare la riduzione dei consiglieri e degli assessori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto - in quanto, per tale riduzione, la Regione dovrebbe attivare un procedimento di modifica statutaria, che potrebbe richiedere una

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

durata maggiore di sei mesi, per l'eventuale insorgenza del referendum statutario e per l'eventuale proposizione di questione di legittimità costituzionale, entrambi prevista dall'art. 123 Cost. Ma, in proposito, la Corte ha sottolineato che la norma richiede la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e non, che nello stesso termine, debbano svolgersi l'eventuale referendum e proposizione di eventuale questione di legittimità costituzionale.

La Corte ha respinto, infine, anche la **terza tipologia di censure** relative al comma 1, per le quali l'istituzione del Collegio dei revisori violerebbe:

- gli articoli 100 e 103, perché snaturerebbe la funzione della Corte dei conti,
- l'art. 121 Cost., in quanto istituirebbe un organo regionale ulteriore a quelli necessari, la cui previsione spetta allo Statuto o alla legge regionale.
- l'art.117, commi terzo e sesto. Cost., in quanto prevederebbe una delegazione di poteri di natura regolamentare nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica,
-

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha affermato che *“il controllo esterno esercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti locali, con l'ausilio dei collegi dei revisori dei conti, è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, e che esso concorre alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno (sentenza 179/2007)”* e che la disposizione in esame *“consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento, il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica (art.120) ed assicurare la regolarità amministrativa e contabile”*.

Per la Corte, il collegamento tra il controllo interno del Collegio dei revisori dei conti ed il controllo esterno della Corte dei conti assolve ad una funzione di razionalità nelle verifiche di competenza ed ha fondamento normativo nella legge 20/1994, secondo cui, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge è accertato dalla Corte dei conti anche in base all'esito di altri controlli, quindi anche da quelli effettuati a seguito dell'istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

La Corte ha, infine respinto l'ipotesi di delegazione di potere regolamentare, ritenendo legittima la norma che rimette alla Corte dei conti la definizione dei criteri di qualificazione dei membri del Collegio dei revisori dei conti in considerazione della specializzazione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

In conclusione, con la sentenza in argomento, la Corte giudica complessivamente compatibile con i parametri costituzionali l'intervento operato dal legislatore statale attraverso l'art. 14 del decreto-legge 138/2011, eccetto che per la questione relativa all'art. 14, comma 2, in quanto l'adeguamento ivi previsto (condizione per l'applicazione alle Regioni e alle Province ad autonomia speciale delle misure premiali e sanzionatorie previste dalla normativa vigente - richiede modifiche costituzionali, da porre in essere con legge costituzionale e non con decreto-legge.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

Sentenza N. 199 del 20 luglio 2012

Materia: Concorrenza e servizi pubblici locali

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli artt. 5, 75, 77, 114, 117 e 118 costituzione e att. 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna)

Ricorrenti: Regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria e Regione autonoma Sardegna.

Oggetto: Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modif., dalla legge 14 settembre 2011, n.148:

- art. 4 Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale

A seguito del referendum 12 e 13 giugno 2011, con Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.113, è stato abrogato l'art.23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, con decorrenza dal 21 luglio 2011.

L'articolo abrogato dettava, in materia di servizi pubblici locali, una disciplina generale di settore, che limitava notevolmente l'affidamento diretto ed in particolare la gestione in house dei servizi, ancora più restrittiva delle regole comunitarie a tutela della concorrenza.

Già in sede di ammissibilità del referendum, La Corte costituzionale, con la sentenza 24/2011, ha escluso che l'abrogazione referendaria dell'art.23-bis potesse far rivivere le norme abrogate dallo stesso art. 23-bis oggetto di richiesta referendaria. Pertanto, a seguito dell'abrogazione referendaria, relativamente all'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, nell'ordinamento italiano andava immediatamente applicata (con decorrenza dal 21 luglio 2011) la normativa comunitaria sulla concorrenza, meno restrittiva dell'abrogato art. 23-bis.

E' appena il caso di aggiungere che l'abrogazione dell'art. 23-bis ha determinato anche l'abrogazione del Regolamento attuativo, previsto al comma 10 del medesimo articolo, approvato dal consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica con decreto 168/2010.

Successivamente, i servizi pubblici locali sono stati nuovamente disciplinati dal legislatore nazionale dall'art. 4 del decreto-legge 138/2011, oggetto di censura costituzionale da parte di alcune regioni, a seguito della quale, la Corte, ha ritenuto che le questioni di costituzionalità sollevate dovessero estendersi - in forza del principio di effettività della tutela costituzionale - anche alla formulazione dell'art. 4 del d.l. 138/2011 risultante dalle successive sue modificazioni, richiamando, quindi, gli interventi statali modificativi apportati dall'art. 9, comma 2, lettera n) della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), dall'art. 25 del d.l. 1/2012, conv. in legge 27/2012, nonché dall'art.53, comma 1, lett.b) del d.l. 83/2012.

I suddetti interventi legislativi successivi al d.l.138/2011 hanno ulteriormente compresso le sfere di competenza regionale e confermato il contenuto precettivo delle disposizioni

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie
--	---	--

impugnate, che hanno limitato ulteriormente le ipotesi di affidamento diretto (comma 13), previsto il parere obbligatorio dell’Autorità garante in merito all’attribuzione di diritti di esclusiva (comma 3) e previsto, altresì, il potere sostitutivo del Governo in caso di inottemperanza della normativa (art. 32-bis).

Relativamente alle censure mosse all’art. 4 del d.l. 138/2011, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione sollevata dalla Regione Puglia - violazione dell’art. 117, comma primo della Cost. per contrasto con i principi comunitari di pluralismo delle fonti, neutralità rispetto agli assetti proprietari delle imprese e preemption - sottolineando l’esigenza di una adeguata motivazione della impugnativa e rilevandone l’assenza.

La Corte ha, invece, ritenuta ammissibile e fondata la questione relativa alla violazione dell’art. 75 della Cost. (riproduzione di norma abrogata con referendum), in considerazione che la censura mossa all’art.4 del d.l. 138/2011, pur non prevedendo, direttamente, una violazione delle attribuzioni costituzionali delle regioni, è potenzialmente idonea alla lesione delle stesse (sentenza 22/2012), in quanto la nuova disciplina, in materia di tutela della concorrenza nei servizi pubblici locali, dimostrandosi ancora più restrittiva di quella contenuta nell’abrogato art. 23-bis, contrasta con la volontà popolare manifestata nel referendum e che tale contrasto viene a ripercuotersi sul riparto di competenze stato regioni, evidenziando la potenziale lesione della potestà e della competenza regolamentare in materia degli enti locali.

La Corte ha rilevato che - in difformità dalla normativa comunitaria, che consente anche se non impone la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale (sentenza 235/2010) – il legislatore nazionale ha adottato in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (con l’eccezione del servizio idrico integrato) un disciplina che richiede per l’attribuzione dei diritti in esclusiva:

- la non idoneità dell’iniziativa privata a garantire un servizio corrispondente ai bisogni della comunità;
- comunque per un valore dei servizi fino 200.000 euro, ammontare per il quale è consentito l’affidamento diretto.

Verificato in tal modo il ripristino, tramite l’art.4 del d.l. 138/2011, della normativa posta dall’art.23-bis del d.l. 112/2008, abrogato con lo strumento referendario, la Corte ha riaffermato, anche richiamando la propria giurisprudenza (sentenza 9/1997 e 468/1990), il principio che gli strumenti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione non siano posti nel nulla e vanificati per effetto di interventi normativi non giustificati né da mutamenti di quadro politico, né da circostanze di fatto, dichiarando, infine, costituzionalmente illegittimo l’art. 4 del d.l.138/2011, sia nel testo originario, che in quello risultante dalle successive modificazioni.